

Sentenza : 11 aprile 2017 n. 114

Materia: tutela dell'ambiente

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché principio di leale collaborazione.

Ricorrenti: Regione Veneto e Regione Puglia

Oggetto: art. 1, commi 239, 240, lettere b) e c), e 241, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»

Esito:

1) dichiarazione inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della l. 208/2005 promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost.; 2) dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della l. 208/2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione; 3) dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della l. 208/2015, promosse, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; 4) dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. b), della l. 208/2015, promosse, in riferimento agli artt. 117, primo comma – in relazione agli artt. 2, paragrafo 1, e 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 30 maggio 1994, n. 94/22/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) – e terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione; 5) dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della l. 208/2015, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione; 6) dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della l. 208/2015, promosse, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; 7) dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della l. 208/2015, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione; 8) dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della l. 208/2015 promossa, in riferimento agli artt. 9, 97 e 117, terzo e quarto comma, Cost.; 9) dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della l. 208/2015 promossa, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; 10) dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 241, della l. 208/2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

Estensore: Francesca Casalotti

Sintesi:

Con tre distinti ricorsi le regioni Veneto e Puglia hanno impugnato l'art. 1, commi 239, 240, lett. b) e c), e 241, della l. 208/2015, in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 117, primo comma – in relazione agli artt. 2, paragrafo 1, e 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 30 maggio 1994, n. 94/22/CE – secondo comma, lettera s), terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

In particolare, l'art. 1, comma 239, della l. 208/2015 stabilisce che i titoli abilitativi all'esercizio delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi entro le dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette che siano stati già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento. Tale disposizione, secondo le ricorrenti, sarebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché con il principio di leale collaborazione, in quanto prorogherebbe automaticamente l'efficacia dei provvedimenti senza intesa con la regione interessata, nonostante tale modalità di partecipazione sia imposta dall'attrazione in sussidiarietà realizzata nella fattispecie. La norma contrasterebbe anche con i principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost., realizzando una commistione tra legislazione ed amministrazione e precludendo una nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nonché l'esercizio del potere di autotutela. Infine, il comma 239 violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost. – in quanto la proroga dell'efficacia dei titoli minerari impedirebbe la rinnovazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), che potrebbe anche essere originariamente mancata in ragione della loro risalenza nel tempo.

Le doglianze delle ricorrenti si appuntano specificamente sulla sostanziale proroga automatica dei titoli minerari già rilasciati.

Preliminarmente, la Corte dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della l. 208/2015 in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost. Quanto al primo parametro la Corte rileva che non è concesso alla Regione di dedurre, a fondamento di un proprio titolo di intervento, una competenza primaria riservata in via esclusiva allo Stato, neppure quando essa si intreccia con distinte competenze di appartenenza regionale (cfr. sent.n. 116 del 2006 e sent. n. 202 del 2016). Quanto alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la censura è inammissibile per difetto di adeguata motivazione, in quanto la ricorrente, deducendo l'elusione della VIA attraverso la legificazione della proroga, si limita ad argomentare l'asserito contrasto della norma con il parametro attributivo della competenza statale, lasciando priva di motivazione la pretesa violazione di quello regionale.

Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della l. 208/2015 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, non sono fondate. Le ricorrenti sostengono che la norma, prorogando ex lege i titoli abilitativi già rilasciati, integra una fattispecie di chiamata in sussidiarietà, attraendo a sé e regolando una funzione amministrativa nella materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» senza prevedere l'intesa con la regione interessata. Sul punto la Corte ribadisce il costante orientamento secondo cui lo Stato può ricorrere alla chiamata in sussidiarietà al fine di

allocare e disciplinare una funzione amministrativa quando la materia, secondo un criterio di prevalenza, appartiene alla competenza regionale concorrente, ovvero residuale (ex plurimis, sent. n. 7 del 2016), mentre ne difettano i presupposti quando si verta in materia di competenza esclusiva statale, anche solo prevalente (sent. n. 62 del 2013 e n. 80 del 2012). È dunque dirimente identificare l'ambito materiale cui ricondurre la norma censurata, sulla base della ratio che ispira la disciplina, del suo contenuto precettivo e dell'oggetto specifico della regolamentazione adottata (sentenze n. 175 del 2016 e n. 245 del 2015). In casi come quello all'esame della Corte, in cui l'intervento riguarda una fitta trama di relazioni ove è difficile isolare un singolo interesse, occorre valutare anzitutto, se una materia si imponga alle altre con carattere di prevalenza (sentenze n. 50 del 2005 e n. 370 del 2003).

Nel caso in oggetto, a differenza di altre occasioni in cui disposizioni relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono state ricondotte alla materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», la norma censurata deve ritenersi riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». L'art. 1, comma 239, infatti, incide proprio sulla normativa contenuta nel codice dell'ambiente ed in particolare sull'art. 6, che concorre a dettare la disciplina in tema di VIA e di valutazione ambientale strategica (VAS), riconducibile alla materia della tutela ambientale (ex plurimis, sentenze 117 del 2015 e n. 197 del 2014). In secondo luogo, la norma impugnata riguarda una disposizione che vieta le attività minerarie in determinate aree protette per fini di salvaguardia ambientale. Con la conseguenza che con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 239 - in quanto riconducibile alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. - difettano gli estremi dell'attrazione in sussidiarietà, e perciò deve essere dichiarata l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte in riferimento ai parametri che la presidiano.

Per quanto riguarda le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della l. 208/2015, in riferimento all'art. 97 Cost., la Corte le ritiene non fondate nel merito. La norma impugnata proroga i titoli minerari già rilasciati ed integra così una fattispecie di legge-provvedimento, in quanto con una previsione di contenuto particolare e concreto, incide su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa (sulla nozione di legge-provvedimento, ex plurimis, sent. n. 214 del 2016). Poiché la Corte ha più volte ribadito «la compatibilità della legge provvedimento con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, in quanto nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto (sent. n. 275 del 2013, n. 85 del 2013 e n. 143 del 1989), pur ribadendo, al contempo, che le leggi provvedimento devono soggiacere ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenze n. 20 del 2012, n. 429 del 2002 e n. 2 del 1997)» (ex multis, sentenze n. 64 del 2014), si deve escludere che la norma contrasti con l'art. 97 Cost. sotto i profili nella fattispecie dedotti dalle ricorrenti, non ravvisandosi i vizi che in passato avevano consentito di dichiarare l'illegittimità costituzionale di disposizioni di analoga natura provvedimentale.

Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della l. 208/2015 per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., la Corte ritiene che non siano fondate. In particolare, prima dell'entrata in vigore della

norma censurata, l'art. 6, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006 faceva «salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della l. n. 9/1991 in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2010 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi». L'ampia portata normativa consentiva non solo il rilascio dei permessi e delle concessioni di coltivazione in esito ai procedimenti pendenti alla data indicata, ma anche che al titolare del permesso, che avesse rinvenuto un giacimento di idrocarburi tecnicamente ed economicamente suscettibile di sviluppo, fosse accordata la concessione di coltivazione, così come previsto dall'art. 9, comma 1, della l. 9/1991. Per effetto della sostituzione operata dalla norma censurata, l'art. 6, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che «I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale». Dal raffronto tra le due versioni normative si evince che non è più consentito il rilascio dei titoli minerari di cui alla l. n. 9/1991 all'esito dei procedimenti in corso, mentre il testo della disposizione come sostituita non è chiaro quanto alla sorte dei permessi di prospezione e ricerca già rilasciati. Se la locuzione «titoli abilitativi» è sufficientemente ampia da includere anche tali permessi tra quelli prorogati, deve tuttavia concludersi che l'art. 6, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006 si riferisca ora esclusivamente alle concessioni di coltivazione. Anzitutto, si deve evidenziare come la norma impugnata, sopprimendo anche il riferimento ai procedimenti concessori di cui all'art. 9 della l. 9/1991 in corso, abbia precluso il rilascio delle concessioni di coltivazione a seguito dell'esaurimento dell'attività di ricerca utilmente eseguita, evenienza in cui il grado di affidamento ingeneratosi nel titolare del permesso è particolarmente elevato, visto che il comma 1 del citato art. 9 gli riconosce un accesso privilegiato, se non addirittura un diritto alla concessione in caso di invenzione del giacimento. Se, dunque, è precluso il rilascio di titoli abilitativi alla coltivazione anche nel caso di avvenuto rinvenimento di idrocarburi, sarebbe evidentemente irragionevole interpretare la disposizione censurata nel senso che, di contro, essa abbia inteso mantenere in vita i permessi che semplicemente consentono prospezione e ricerca – allo stato ancora infruttuose e potenzialmente destinate a rimanere tali, dunque fondanti un affidamento meno intenso – i quali hanno senso logico ed economico solo se potenzialmente suscettibili di condurre al rilascio della concessione di coltivazione. D'altra parte, la più ampia dizione precedentemente utilizzata, che permetteva il completo sviluppo della sequenza provvedimentale permesso di prospezione e ricerca-concessione di coltivazione, non è stata riprodotta in occasione della sostituzione normativa. Infine, l'interpretazione restrittiva della disposizione trova conforto nel dato letterale, laddove la proroga viene accordata «per la durata di vita utile del giacimento», termine ultimo che si attaglia specificamente solo alla concessione di coltivazione, sia perché le attività di prospezione e ricerca ad essa funzionali sono scollegate dall'effettiva esistenza di un giacimento – che potrebbe anche non essere rinvenuto – sia perché appaiono di per sé inidonee ad incidere significativamente sulla consistenza dello stesso, erodendolo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che l'art. 1, comma 239, della l. 208/2015 si riferisca alle sole concessioni di coltivazione. Ne consegue

l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma «nella parte in cui fa salvi tutti i titoli abilitativi, anziché le sole concessioni di coltivazione».

Le Regioni Puglia e Veneto impugnano anche l'art. 1, comma 240, lett. b), che, abrogando l'art. 38, comma 1-bis, del d.l. 133/2014, convertito dalla l. 164/2014, sopprime il piano delle aree, ivi previsto, in cui consentire le attività minerarie. Tale piano era adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvedeva con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Secondo le ricorrenti la disposizione di cui alla lett. b) del comma 240 dell'art. 1 violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, paragrafo 1, e 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 94/22/CE del 1994, che imporrebbero agli Stati membri l'obbligo della preventiva pianificazione delle aree disponibili per le citate attività. Inoltre, la norma contrasterebbe con gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché con il principio di leale collaborazione, atteso che, sulla terraferma, dette attività avrebbero potuto svolgersi solo nelle zone individuate dal piano da adottarsi previa intesa con la Conferenza unificata quale momento di raccordo con le regioni, ora private di ogni coinvolgimento. Ad avviso della Corte la censura è destituita di fondamento in quanto, abrogando l'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014 e sopprimendo il piano delle aree ivi previsto, nonché la disciplina per la sua adozione ed il regime transitorio da applicarsi ai titoli minerari fino a tale momento, il legislatore statale ha sostanzialmente rinunciato all'attrazione in sussidiarietà – presidiata dai parametri evocati dalle ricorrenti – che la norma realizzava, presupposto per il coinvolgimento regionale attraverso l'intesa. Peraltro il coinvolgimento della regione rimane dato che per il rilascio dei relativi titoli abilitativi, sia, in generale, l'art. 1, comma 7, lettera n), della legge n. 239 del 2004, sia, con specifico riguardo al titolo concessorio unico, l'art. 38, comma 6, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014 richiedono l'intesa con la regione interessata.

Analogamente non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento all'artt. 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 2, paragrafo 1, e 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 94/22/CE del 1994.

Diversamente da quanto dedotto dalle ricorrenti, dalle evocate disposizioni della citata direttiva non si evince affatto l'esistenza di un obbligo in capo allo Stato di preventiva pianificazione delle aree aperte alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, di certo non esplicitamente affermato, nemmeno nei “considerando” (in particolare cfr. art. 2 par. 2 della direttiva).

Le ricorrenti impugnano inoltre la lett. c) del medesimo comma 240, secondo cui le attività minerarie in oggetto possono svolgersi o con le modalità di cui alla l.9/1991, contenente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una fase di ricerca, per la durata di sei anni, cui segue, in caso di rinvenimento di un giacimento coltivabile, la fase di coltivazione della durata di trent'anni. La norma violerebbe anzitutto gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione, in quanto non prevederebbe che, con riguardo al mare, i titoli abilitativi siano adottati d'intesa con le regioni interessate. Inoltre, la disposizione contrasterebbe con il principio di ragionevolezza – introducendo senza giustificazione un regime di efficacia temporale diversificato a seconda della tipologia di titolo minerario – nonché, in via subordinata, con il principio

di leale collaborazione, in quanto il diverso regime di prorogabilità indurrebbe ad optare sempre per gli atti prorogabili, frustrando, a fronte dell'attrazione in sussidiarietà, l'interlocazione regionale, ammessa solo in occasione dell'originario rilascio per le attività sulla terraferma. Infine, secondo la Regione Veneto, la norma violerebbe gli artt. 3, 9, 97 e 117, terzo e quarto comma, Cost., perché, confermando la disciplina del titolo concessorio unico, attribuirebbe i poteri concessori ancora prima della scoperta del giacimento e perché il programma dei lavori da predisporre antecedentemente all'attività di ricerca difficilmente potrebbe specificare le aree interessate.

In particolare, l'art. 1, comma 240, lett. c) ha sostituito l'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, statuendo che «Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni, salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale». In tal modo, da un lato, ha previsto la coesistenza delle due tipologie di titoli abilitativi e, dall'altro, ha escluso la prorogabilità del titolo concessorio unico – come si desume dal raffronto con il precedente testo della disposizione, che la consentiva – viceversa possibile per i titoli abilitativi rilasciati ai sensi della legge n. 9 del 1991.

Secondo la Corte le questioni sollevate sono infondate. Sebbene la disposizione sia astrattamente riconducibile alla materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», occupandosi dei titoli che abilitano alle attività minerarie nel settore degli idrocarburi, non si ravvisano i presupposti per la chiamata in sussidiarietà, che richiede la sussistenza di una competenza regionale. Le regioni, infatti, non hanno alcuna competenza con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare (di recente, sentenza n. 39 del 2017).

Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lettera c), della legge n. 208 del 2015 in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. sono invece inammissibili. La circostanza che le attività minerarie nel settore degli idrocarburi siano suscettibili di proroga o meno se poste in essere, rispettivamente, sulla base dei titoli abilitativi di cui alla legge n. 9 del 1991 ovvero del titolo concessorio unico non rende l'addizione richiesta dalle ricorrenti – vale a dire l'estensione del regime di improrogabilità di quest'ultimo ai primi – costituzionalmente obbligata (ex plurimis, sentenza n. 30 del 2014), visto che la possibilità di proroga non è di per sé costituzionalmente illegittima e le ricorrenti non spendono alcun argomento al riguardo (sentenza n. 134 del 2016).

Parimenti sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lettera c), in riferimento al principio di leale collaborazione per carenza argomentativa.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015 promossa dalla sola Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, terzo e quarto comma, Cost. è in parte inammissibile ed in parte infondata. Sono inammissibili le censure con le quali la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 9, 97 e 117, terzo e quarto comma, Cost. senza offrire adeguata motivazione a supporto dell'asserita illegittimità, limitandosi ad evocare i relativi parametri. Quanto alla violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., la questione non è

fondata. Dalla lettura della disposizione risulta evidente come i poteri afferenti alla coltivazione, che trovano fondamento nel titolo concessorio unico, siano esercitabili subordinatamente alla scoperta del giacimento coltivabile, visto che l'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014 espressamente prevede che la fase di coltivazione segua solo «in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico». Con la conseguenza che, in un'ottica acceleratoria e semplificatoria, non è di per sé irragionevole attribuire i poteri ex ante solo per il caso in cui effettivamente sia scoperto un giacimento suscettibile di sviluppo, situazione in cui potranno essere concretamente esercitati. Ciò rende infondato.

In ultimo, la Regione Veneto impugna, l'art. 1, comma 241, della l. 208/2015, che, espungendo dall'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), poi convertito dalla l. 35/2012, n. 35, il richiamo ivi originariamente contenuto alle modalità di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), per superare l'inerzia regionale nell'addivenire all'intesa, violerebbe gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, escludendo il meccanismo procedimentale diretto ad assicurare il coinvolgimento della regione in un ambito materiale rientrante nella materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

L'art. 1, comma 241, della legge n. 208 del 2015 ha soppresso nell'art. 57, comma 3-bis, del d.l. n. 5 del 2012 il richiamo all'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004, con la conseguenza che, per le autorizzazioni relative alle infrastrutture strategiche ed alle opere di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del menzionato art. 57, «[i]n caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Sia l'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 che l'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) – art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) – dettano procedure volte a superare l'eventuale stallo nel raggiungimento dell'intesa tra Stato e regioni; tuttavia, la prima disposizione «disciplina gli effetti di “condotte meramente passive delle amministrazioni regionali, concretanti esse stesse ipotesi di mancata collaborazione” (sentenza n. 239 del 2013), mentre l'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 trova applicazione quando la Regione non si è sottratta alle trattative ma l'intesa ugualmente non è stata raggiunta, a causa di un motivato dissenso» (sentenza n. 142 del 2016). Ciò premesso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 241, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, è inammissibile. La ricorrente non spiega la ragione per cui, pur permanendo la necessità dell'intesa (art. 57, comma 2, del d.l. n. 5 del 2012), l'eliminazione della procedura che consente di superare l'inerzia della regione in ordine al suo raggiungimento ne pregiudichi il coinvolgimento, indebolendone la posizione piuttosto che rafforzarla.